



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.artcom@pec.provincia.tn.it

@ serv.artcom@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

PITRE

Al Consorzio dei Comuni Trentini
Consiglio delle autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino
Via dei Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

S065/14.3/LF/FD

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: forme speciali di vendita al dettaglio – articolo 20 della legge provinciale 30 luglio 2010,
n. 17.

Questo Servizio sta ricevendo, sia da parte dei comuni che dei soggetti interessati, numerose richieste di chiarimento relative all'obbligo, o meno, di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di vendita attraverso le forme speciali di vendita al dettaglio, disciplinate dall'articolo 20 della legge provinciale n. 17 del 2010 (legge provinciale sul commercio).

Unitamente all'Ufficio semplificazione – UMST Semplificazione e digitalizzazione della Provincia - è stato condotto un approfondimento in merito alla possibile applicazione, anche in assenza di puntuale recepimento provinciale, di quanto disposto dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 concernente *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* meglio conosciuto come Decreto Madia.

Per la fattispecie delle forme speciali di vendita, il punto 1.11.4 della Tabella A allegata al citato D. Lgs. 222/2016, prevede che per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line non sia necessario presentare una specifica ed aggiuntiva specifica SCIA (a livello provinciale prevista dall'articolo 20 della legge provinciale n. 17 del 2010), qualora si tratti di un'attività accessoria ad altra tipologia di vendita.

L'articolo 20 della legge provinciale n. 17 del 2010 non prevede in modo espresso un obbligo indifferenziato di presentazione di SCIA a carico di qualsiasi soggetto che intende esercitare l'attività di commercio al dettaglio attraverso forme speciali di vendita e quindi, soltanto nel caso di attività accessoria ad altra tipologia di vendita, si ritiene di poter accogliere, attraverso un'interpretazione analogica, l'indicazione del D. Lgs. 222/2016 che non prevede alcun titolo aggiuntivo rispetto a quello già posseduto, in considerazione anche del maggiore grado ed elemento di semplificazione a carico delle imprese che si introduce.

Si conferma comunque, in tal caso, l'obbligo della comunicazione unica d'impresa al Registro delle imprese della CCIAA di Trento, comprensiva anche dell'adempimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate (e, se dovuto, INPS e INAIL) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di vendita in forma speciale, anche ai fini della corretta attribuzione dei relativi codici ATECO riferiti a questa modalità di vendita, secondaria rispetto all'attività primaria di commercio in sede fissa.

Rimane ovviamente l'obbligo di presentazione di apposita SCIA (articolo 20 della legge provinciale n. 17 del 2010) da parte di soggetti che, senza alcun titolo commerciale pregresso, intendono iniziare ex novo l'attività di vendita al dettaglio soltanto attraverso le forme speciali di vendita.

Si prega di dare immediata e puntuale diffusione delle presenti indicazioni e si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).